



## **Titolo**

Sanzioni disciplinari – penalizzazione del punteggio – campionato di riferimento – regola ed eccezione

## **Descrizione**

Sebbene la sanzione della penalizzazione di punteggio debba essere di regola scontata nel campionato nel quale la condotta sanzionata è stata tenuta, tuttavia l'art. 8, comma 1, lett. g), C.G.S., aggiunge che *“se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”*. Lo slittamento della penalizzazione a una stagione sportiva successiva opera essenzialmente per garantire l'efficacia e l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (Corte fed. app., Sez. un., n. 131/2023-2024; Corte fed. app. Sez. un., n. 105/2022-2023; Corte fed. app., Sez. un., n. 19/2020-2021; Coll. garanzia sport, Sez. I, n. 60/2018) e deve essere adeguatamente motivato (Corte fed. app., Sez. I, n. 73/2019-2020; Corte fed. app., Sez. IV, n. 56/2019-2020).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 134/CFA/2023-2024/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 8, comma 1, lett. g), CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0134 CFA del 28 giugno 2024 (PFI/A.S.D. Città di Gela/Sig. Pietro Bellomo)**